

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sul disegno di legge**
di conversione, con
modificazioni, del decreto-
legge 21 maggio 2015, n. 65,
recante disposizioni urgenti
in materia di pensioni, di
ammortizzatori sociali e di
garanzie TFR
(testo approvato dalla
Camera dei deputati)

luglio 2015
n. 228



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
del lavoro e della salute



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sul disegno di legge
di conversione, con
modificazioni, del decreto-
legge 21 maggio 2015, n. 65,
recante disposizioni urgenti
in materia di pensioni, di
ammortizzatori sociali e di
garanzie TFR (testo
approvato dalla Camera dei
deputati)**

luglio 2015
n. 228

a cura di: M. Bracco

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	7
Articolo 1 <i>(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni)</i>	
Scheda di lettura.....	9
Articolo 2 <i>(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga)</i>	
Scheda di lettura.....	13
Articolo 3 <i>(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 4 <i>(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà e delle proroghe di alcuni trattamenti straordinari di integrazione salariale)</i>	
Scheda di lettura.....	17
Articolo 5 <i>(Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo)</i>	
Scheda di lettura.....	19
Articolo 5-bis <i>(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)</i>	
Scheda di lettura.....	21
Articolo 6 <i>(Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 7 <i>(TFR in busta paga)</i>	
Scheda di lettura.....	25

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni)

L'**articolo 1** determina la misura della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 (con effetti anche sugli anni successivi). L'intervento si pone in esplicita connessione con la [sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo-30 aprile 2015](#), la quale ha dichiarato l'illegittimità della norma¹ che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica (o indicizzazione) per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il suddetto minimo².

In base alla norma oggetto della sentenza di illegittimità, non si è, dunque, dato luogo ad alcuna liquidazione, per i trattamenti pensionistici summenzionati, sia per i due anni suddetti sia per gli anni successivi, delle quote di incremento che sarebbero spettate, a titolo di perequazione automatica, con riferimento al 2012 ed al 2013. Un altro effetto permanente che deriva dalla norma in oggetto (ora dichiarata illegittima) - effetto di rilevanza quantitativa secondaria (sia per la misura dei trattamenti sia per la finanza pubblica) rispetto all'effetto diretto summenzionato - è costituito dal mancato incremento (in séguito alla suddetta mancata liquidazione) della base di calcolo (cioè, dell'importo stesso della pensione) su cui applicare (a decorrere dal 2014) le successive percentuali di perequazione automatica.

Dalla citata sentenza n. 70 deriverebbe l'applicazione della disciplina a regime in materia di perequazione, posta dall'[art. 69, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388](#)³. Essa prevede: l'applicazione della perequazione nella misura del 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il minimo INPS (quest'ultimo era pari, nel 2011⁴, a 6.088,55 euro e, nel 2012, a 6.253,00 euro); nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto minimo; nella misura

¹ Norma di cui all'art. 24, comma 25, del D.[L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

² Per le pensioni di importo superiore al suddetto limite, ma inferiore al medesimo limite incrementato della quota di perequazione automatica spettante, l'aumento a titolo di perequazione era in ogni caso riconosciuto, fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

³ Si ricorda, infatti, che la sentenza n. 70 ha lasciato immutata la norma che ha abrogato una previgente disposizione sulla perequazione automatica per gli anni 2012 e 2013. In base a tale disposizione (stabilita dall'art. 18, comma 3, del D.[L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#), e abrogata dal citato art. 24, comma 25, del D.[L. n. 201 del 2011](#)), la perequazione per gli anni 2012 e 2013 veniva esclusa per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS - con l'applicazione, tuttavia, sulla fascia di importo (di tali trattamenti) inferiore a 3 volte il minimo INPS dell'indice di perequazione automatica, nella misura del 70% -.

⁴ Ai fini in esame, rileva, infatti, il valore del trattamento minimo INPS nell'anno di riferimento (cioè, nell'anno precedente quello di applicazione della perequazione medesima).

del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo⁵.

Si ricorda, peraltro, che, per gli anni 2014-2016, trova applicazione una specifica disciplina transitoria in materia di perequazione automatica⁶, diversa da quella generale suddetta.

Il **comma 1 dell'articolo 1** del presente decreto-legge riconosce, "nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica", solo una parte della perequazione che deriverebbe dalla suddetta applicazione della normativa generale. In particolare, si attribuiscono, con riferimento al 2012 ed al 2013, quote di perequazione variabili nel corso degli anni, secondo i seguenti termini percentuali (naturalmente, le aliquote relative all'anno 2012 si riferiscono alla sola perequazione per il medesimo 2012):

- 40% per il 2012 ed il 2013, 8% per il 2014 e per il 2015 e 20% a decorrere dal 2016, per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 3 volte il predetto trattamento minimo e pari o inferiore a 4 volte;
- 20% per il 2012 ed il 2013, 4% per il 2014 e per il 2015 e 10% a decorrere dal 2016, per i trattamenti di importo complessivo superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il medesimo minimo;
- 10% per il 2012 ed il 2013, 2% per il 2014 e per il 2015 e 5% a decorrere dal 2016, per i trattamenti di importo complessivo superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il minimo.

⁵ La perequazione automatica fa riferimento (ai sensi dell'[art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448](#)) all'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto - per una novella in merito, cfr. ora il **comma 2 dell'articolo 1** del presente decreto - e viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente.

⁶ Tale disciplina transitoria, posta dall'[art. 1, comma 483, della L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), riconosce la perequazione secondo le seguenti misure percentuali:

- 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;
- 95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;
- 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;
- 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
- 45% (40% nel 2014) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte il trattamento minimo.

Le misure percentuali si applicano, in base alle norme di cui al suddetto comma 483, sull'importo complessivo del trattamento pensionistico (o dei trattamenti) del soggetto - anziché alle singole fasce di importo -, con una clausola di chiusura, consistente nella garanzia che la perequazione non possa essere inferiore a quella che si applicherebbe qualora l'importo complessivo del trattamento (o dei trattamenti) fosse pari al limite sottostante l'importo complessivo concreto del soggetto.

Per il 2014, in base ad una norma transitoria specifica, la perequazione non è stata riconosciuta per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a 6 volte il minimo.

Resta ferma la perequazione al 100% (già riconosciuta e liquidata, come detto) per i trattamenti di importo complessivo inferiore o pari a 3 volte il minimo.

Nei casi di importo superiore ad uno dei limiti, ma inferiore al medesimo limite incrementato della quota di perequazione automatica spettante sulla base delle percentuali summenzionate, l'aumento a titolo di perequazione è in ogni caso riconosciuto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato⁷. Eccettuata tale ipotesi, non viene riconosciuta alcuna perequazione per i trattamenti di importo complessivo superiore a 6 volte il minimo.

Le norme in esame, nelle more della conversione del presente decreto, sono state oggetto della [circolare INPS n. 125 del 25 giugno 2015](#).

Tale circolare specifica tra l'altro (cfr. anche il relativo esempio allegato ad essa) che la base di calcolo su cui applicare il coefficiente di perequazione relativo al 2014 include gli importi della perequazione relativa agli anni 2012 e 2013 secondo le suddette misure ridotte (8, 4 o 2 punti percentuali) previste negli anni 2014 e 2015. In merito, il **capoverso** aggiunto dalla Camera alla fine del **comma 1 (capoverso 25-ter)** appare inteso a far salvo che, a decorrere dal 2016, nella base di calcolo (relativa alle nuove perequazioni) siano computati gli importi attribuiti a titolo di perequazione per gli anni 2012 e 2013 secondo le misure percentuali più elevate (20, 10 o 5 punti percentuali) applicate a decorrere dal 2016⁸.

Il successivo **comma 2**, nel testo riformulato dalla Camera, dispone che le percentuali di perequazione siano individuate includendo nell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto⁹ anche gli "assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi". Resta fermo che tali assegni vengono considerati ai soli fini del computo dell'importo complessivo, ma non ai fini dell'applicazione della disciplina statale della perequazione ai vitalizi medesimi. Nel testo originario del **comma 2**, l'estensione agli assegni vitalizi era operata esclusivamente con riferimento alle norme sulla perequazione di cui al medesimo **articolo 1** e non con riguardo alla disciplina generale in materia di perequazione.

Il **comma 3** prevede che le somme arretrate dovute ai sensi del **presente articolo** siano corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

Il **comma 4** specifica che rimane ferma l'abrogazione di una disciplina transitoria sulla perequazione automatica per gli anni 2012 e 2013, già abrogata dalla normativa dichiarata illegittima dalla citata [sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015](#)¹⁰.

⁷ Come detto, tale norma di chiusura era già prevista - con riferimento, naturalmente, ai trattamenti di importo complessivo superiore a 3 volte il minimo - dalla disciplina oggetto della [sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015](#).

⁸ La citata [circolare INPS n. 125 del 25 giugno 2015](#) specifica altresì (cfr. anche il relativo esempio allegato ad essa) che per l'applicazione della perequazione nell'anno 2013 si tiene conto dell'importo attribuito a titolo di perequazione nel 2012 secondo la misura percentuale più elevata sopra menzionata (40, 20 o 10 punti).

⁹ Come detto, la perequazione automatica fa riferimento (ai sensi dell'[art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448](#)) all'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto.

¹⁰ Come detto, la sentenza n. 70 ha lasciato immutata la norma di abrogazione di tale previgente disposizione sulla perequazione automatica per gli anni 2012 e 2013.

Il **comma 5** rinvia alla legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2015 ed alle previsioni di bilancio per gli anni successivi la definizione della copertura finanziaria degli oneri di cui al presente **articolo 1**.

Sulle motivazioni della sentenza n. 70 del 2015

La [sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo-30 aprile 2015](#) ha, come detto, dichiarato l'illegittimità della norma¹¹ che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS¹².

Secondo la sentenza, tale norma è lesiva dei *"diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)"*. Quest'ultimo diritto - afferma la sentenza - *"è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost."*

Più in particolare, la sentenza ha osservato che la mancata attribuzione per due anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull'importo della pensione¹³ e che i trattamenti oggetto della norma sono di importo notevolmente inferiore a quelli oggetto di un'altra misura di sospensione della perequazione, riconosciuta legittima dalla [sentenza della Corte costituzionale n. 316 del 5 ottobre-3 novembre 2010](#). Quest'ultima ha dichiarato legittima la norma di cui all'art. 1, comma 19, della [L. 24 dicembre 2007, n. 247](#), che ha escluso, per l'anno 2008, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS. I trattamenti oggetto di quest'esclusione - secondo la citata sentenza n. 316 - *"per il loro importo piuttosto elevato"* presentavano *"margin di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo"*. La sentenza n. 70 in esame ha ravvisato una diversità di tale fattispecie rispetto ai trattamenti oggetto della norma dichiarata illegittima - la quale ha, peraltro, disposto il blocco della perequazione per due anni, anziché per un solo anno, come stabilito dalla norma valutata dalla precedente sentenza n. 316 -. Sempre secondo la sentenza n. 70, sono stati *"valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento"* pensionistico.

¹¹ Norma di cui all'art. 24, comma 25, del D.L. [6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

¹² Per le pensioni di importo superiore al suddetto limite, ma inferiore al medesimo limite incrementato della quota di perequazione automatica spettante, l'aumento a titolo di perequazione era in ogni caso riconosciuto, fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

¹³ Cfr., in merito alla natura permanente degli effetti, *supra*.

Articolo 2

(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga)

L'**articolo 2** dispone un incremento pari a 1.020 milioni di euro, per il 2015, del Fondo sociale per occupazione e formazione¹⁴, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente. Tale importo si somma allo stanziamento già previsto per tale finalità per il 2015, pari a 700 milioni¹⁵; quest'ultimo stanziamento - secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto¹⁶ - è già impiegato per coprire trattamenti in deroga aventi decorrenza nel 2014.

Si ricorda che i criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga sono stati ridefiniti dal [D.M. 1 agosto 2014, n. 83473](#).

All'onere finanziario derivante dall'incremento in oggetto si fa fronte riducendo il Fondo istituito precipuamente per l'esercizio delle deleghe in materia di lavoro di cui alla [L. 10 dicembre 2014, n. 183](#)¹⁷.

Riguardo ad una quota di riserva nell'ambito delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga, cfr. il successivo **articolo 3**.

¹⁴ Il Fondo sociale per occupazione e formazione è stato previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del [D.L. n. 185 del 2008](#), il quale ha disposto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture - provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi (gli altri sono il Fondo infrastrutture e il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale).

¹⁵ Esso è stabilito dall'[art. 2, comma 65, della L. 28 giugno 2012, n. 92](#), che prevede anche uno stanziamento per il 2016, pari a 400 milioni.

¹⁶ Cfr. l'[A.C. n. 3134](#).

¹⁷ Fondo di cui all'[art. 1, comma 107, della L. 23 dicembre 2014, n. 190](#).

Articolo 3

(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca)

L'**articolo 3** incrementa da 30 a 35 milioni di euro, per il 2015, il limite massimo della quota destinata al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca, nell'ambito delle risorse relative agli ammortizzatori sociali in deroga, come rideterminate dal precedente **articolo 2**.

Articolo 4

(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà e delle proroghe di alcuni trattamenti straordinari di integrazione salariale)

Il **comma 1** dell'**articolo 4** estende al 2015, con un apposito stanziamento, la possibilità, per le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà di tipo difensivo¹⁸, di stipulare tali contratti, con il riconoscimento di determinate agevolazioni - in favore delle stesse imprese e dei lavoratori interessati -, ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 8, del [D.L. 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 luglio 1993, n. 236](#), e successive modificazioni. Per questa possibilità, la proroga per l'anno 2015 è disposta (dal presente **comma 1**) nel limite di spesa di 140 milioni di euro; il testo originario del decreto, così modificato dalla Camera, poneva un limite di 70 milioni (la precedente proroga¹⁹, per l'anno 2014, contemplava un limite di spesa di 40 milioni).

Il successivo **comma 1-bis** - aggiunto dalla Camera - dispone, per il 2015, un incremento delle risorse relative ad un elevamento transitorio della misura del trattamento di integrazione salariale relativo all'ambito ordinario dei contratti di solidarietà difensivi. Tale elevamento è pari al 10 per cento della retribuzione persa a séguito della riduzione di orario ed è ora concesso, per il 2015, nel limite massimo di 200 milioni di euro (la norma fino ad ora vigente²⁰ poneva, sempre per il 2015, un limite di 50 milioni) a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Anche tale elevamento transitorio costituisce, in sostanza, una proroga di interventi simili, previsti negli anni precedenti (per il 2014 è stato disposto, nel limite di 50 milioni di euro e sempre ai fini di un elevamento nella misura del 10 per cento, dall'[art. 1, comma 186, della L. 27 dicembre 2013, n. 147](#)).

Il **comma 1-bis** specifica che le risorse stanziolate dal medesimo comma sono destinate esclusivamente a contratti di solidarietà (difensivi) ed istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di delega sul riordino degli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Si ricorda che la normativa di delega è posta dall'art. 1, comma 2, lettera *a*), della [L. 10 dicembre 2014, n. 183](#), e che, sulla base di essa, è attualmente all'esame delle Camere uno schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 179). Quest'ultimo riconduce (cfr. *ivi* l'art. 21²¹) i

¹⁸ Riguardo alle tipologie di contratti di solidarietà, cfr. *infra*. In merito all'ambito ordinario di applicazione dei contratti di solidarietà difensivi, cfr. l'art. 1 del [D.L. 30 ottobre 1984, n. 726](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 1984, n. 863](#), e successive modificazioni.

¹⁹ Di cui all'[art. 1, comma 183, della L. 27 dicembre 2013, n. 147](#).

²⁰ Di cui all'art. 2-*bis* del [D.L. 31 dicembre 2014, n. 192](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2015, n. 11](#).

²¹ Per i termini temporali di applicazione della nuova disciplina, cfr. l'art. 43 dello schema.

contratti di solidarietà difensivi nell'ambito del trattamento straordinario di integrazione salariale, come ridisciplinato dal medesimo schema²².

I contratti di solidarietà sono costituiti da accordi, stipulati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro e della retribuzione, per conseguire una delle seguenti finalità:

- evitare la riduzione del personale - cosiddetti contratti di solidarietà difensivi -;
- procedere a nuove assunzioni - cosiddetti contratti di solidarietà espansivi -.

Per i contratti di solidarietà difensivi, è attribuita un'integrazione salariale a carico dell'INPS, ai fini del recupero parziale della retribuzione.

Per i contratti di solidarietà espansivi, sono riconosciuti incentivi, in favore del datore di lavoro, con riferimento alle nuove assunzioni effettuate.

Le risorse finanziarie di cui ai **commi 1 e 1-bis** del presente **articolo 4** sono stanziata a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Riguardo al finanziamento di cui al **comma 1-bis**, il medesimo comma dispone un corrispondente incremento (pari, quindi, a 150 milioni di euro per il 2015) della dotazione del suddetto Fondo, mediante riduzione, in identica misura, del Fondo istituito precipuamente per l'esercizio delle deleghe in materia di lavoro di cui alla [L. 10 dicembre 2014, n. 183](#)²³.

Il **comma 1-ter** - inserito dalla Camera - incrementa da 115 milioni a 135 milioni di euro, per il 2015, la misura massima del finanziamento per le proroghe - oltre il limite di durata di dodici mesi e fino ad un ulteriore periodo massimo di dodici mesi - dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione "dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi". Si ricorda che tali proroghe sono subordinate alla sussistenza di specifici accordi in sede governativa e di programmi (che comprendano la formazione, ove necessaria) intesi alla ricollocazione dei lavoratori, nonché alla previa verifica - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del concreto avvio (nel precedente periodo di corresponsione del trattamento) del piano di gestione delle eccedenze occupazionali.

L'incremento finanziario in oggetto è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

²² La disciplina dei contratti di solidarietà espansivi non è modificata dal suddetto schema.

²³ Fondo di cui all'[art. 1, comma 107, della L. 23 dicembre 2014, n. 190](#).

Articolo 5

(Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo)

I **commi 1 e 1-bis** dell'**articolo 5** recano una modifica della normativa pensionistica sul sistema di calcolo contributivo. La modifica concerne sia le quote di trattamento pensionistico determinate in base al suddetto sistema sia le pensioni liquidate interamente secondo il medesimo.

La novella di cui al **comma 1** dispone che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo individuale non sia in ogni caso inferiore ad un punto percentuale. L'applicazione di tale valore minimo dà luogo alla conferma dell'importo precedente del montante, senza alcuna riduzione (mentre l'applicazione di un valore inferiore ad un punto percentuale darebbe luogo ad una riduzione dell'ammontare precedente). Sempre in base alla novella, qualora, in base al meccanismo di calcolo proprio del coefficiente, il valore risulti inferiore ad un punto percentuale, la differenza rispetto al nuovo valore minimo si recupera in sede di determinazione dei coefficienti degli anni successivi.

Il **comma 1-bis** - inserito dalla Camera - prevede che il suddetto criterio del recupero negli anni successivi non operi in sede di prima applicazione; di conseguenza, l'attribuzione, per la rivalutazione del montante contributivo relativa all'anno 2014, del valore minimo di un punto percentuale - anziché del valore di 0,998073 punti (che deriverebbe dalla normativa finora vigente) - non comporta il recupero a valere sul coefficiente relativo all'anno successivo.

Si ricorda che, nel sistema pensionistico in oggetto, il montante contributivo individuale viene rivalutato (su base composta ed al 31 dicembre di ogni anno) in base ad un tasso annuo di capitalizzazione, costituito dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare (la rivalutazione non riguarda la contribuzione inerente a quest'ultimo anno)²⁴.

Come accennato, per la rivalutazione relativa al 2014, il computo in base alla variazione media del PIL nominale del quinquennio 2009-2013 avrebbe determinato una riduzione del montante. In via provvisoria, in attesa di chiarimenti governativi, l'INPS non ha applicato tale riduzione. La novella non comporta, dunque, interventi di restituzione di somme ai titolari di trattamenti pensionistici.

Il **comma 2** - modificato dalla Camera in relazione agli effetti derivanti dall'inserimento del **comma 1-bis** - provvede alla quantificazione ed alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi precedenti.

²⁴ Ai fini del calcolo del trattamento pensionistico (o della quota di trattamento pensionistico determinata in base al sistema contributivo), si applicano coefficienti di trasformazione del montante finale, variabili a seconda dell'età del soggetto al momento del pensionamento.

A tali oneri si fa fronte - oltre che mediante le entrate derivanti dal maggior importo dei trattamenti pensionistici - disponendo una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica²⁵ e dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalle norme legislative che si prevede possano essere approvate nel triennio finanziario di riferimento).

Il **comma 3** reca una norma contabile finale.

²⁵ Di cui all'art. 10, comma 5, del D.[L. 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 dicembre 2004, n. 307](#).

Articolo 5-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

L'**articolo 5-bis** - inserito dalla Camera - reca una norma di interpretazione autentica della disposizione sui trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto stabilita dall'[art. 1, comma 112, della L. 23 dicembre 2014, n. 190](#).

Quest'ultimo comma ha escluso, con riferimento ai "lavoratori attualmente in servizio", l'applicazione, ai fini pensionistici, dei provvedimenti di annullamento, adottati dall'INAIL²⁶, delle certificazioni precedentemente rilasciate dal medesimo Istituto, relative all'esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni (soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali). L'esclusione degli effetti dell'annullamento non concerne il caso di dolo dell'interessato, accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Il presente **articolo 5-bis** chiarisce che con la suddetta locuzione di "lavoratori attualmente in servizio" si intendono i lavoratori che, alla data del 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della citata L. n. 190), non fossero beneficiari di trattamenti pensionistici (si prescinde, dunque, dalla sussistenza, alla medesima data, di un rapporto di lavoro).

Si ricorda che la suddetta fattispecie di esposizione dà luogo ad un coefficiente moltiplicatore del medesimo periodo, ai soli fini della determinazione dell'importo della pensione (e non anche della maturazione del diritto²⁷), pari ad 1,25 punti, a meno che i soggetti non rientrino nella disciplina previgente più favorevole, secondo la quale il coefficiente moltiplicatore è pari a 1,50 punti e rileva anche ai fini della maturazione del diritto; quest'ultima normativa più favorevole concerne i lavoratori individuati ai sensi dell'art. 1, comma 115, della [L. n. 190 del 2014](#), e successive modificazioni, nonché (cfr. la [circolare INPS n. 58 del 15 aprile 2005](#)): i lavoratori in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL, attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto, a séguito di domanda presentata entro il 15 giugno 2005; i soggetti il cui periodo di esposizione ultradecennale (compiutosi entro il 2 ottobre 2003) sia stato riconosciuto con sentenza pronunciata in esito di cause il cui ricorso sia stato "depositato a séguito di diniego dell'INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo dagli interessati a detto Istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2005".

Potrebbe essere ritenuto opportuno un chiarimento riguardo alla locuzione, presente nel citato comma 112, "ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche", tenendo conto che il coefficiente moltiplicatore rileva ai fini del diritto al trattamento solo per i soggetti che rientrano nella normativa pregressa summenzionata.

²⁶ Come specifica la [circolare INPS n. 51 del 26 febbraio 2015](#).

²⁷ Cfr. l'art. 47, comma 1, del D.[L. 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 novembre 2003, n. 326](#).

Articolo 6

(Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS)

Il **comma 1** dell'**articolo 6** introduce un termine temporale unico per il pagamento - da parte dell'INPS - dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni in favore degli invalidi civili a carico del medesimo Istituto - e delle rendite vitalizie a carico dell'INAIL (l'erogazione delle quali è eseguita dal medesimo INPS).

Si dispone che, "al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento": a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino al 31 dicembre 2016, tali trattamenti siano erogati il primo giorno di ciascun mese (o, "se festivo o non bancabile", il giorno successivo), ad eccezione del mese di gennaio 2016, per il quale il pagamento viene stabilito per il secondo giorno bancabile; a decorrere dal 2017, i pagamenti siano effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese. Quest'ultimo termine è stabilito - secondo la relazione illustrativa e quella tecnica allegate all'originario disegno di legge di conversione del presente decreto²⁸ - "in relazione all'evoluzione dei sistemi di pagamento in euro". Resta fermo che, per i beneficiari di più di uno dei trattamenti summenzionati, il pagamento avviene con un unico mandato di pagamento, sempre che non esistano cause ostative.

La relazione tecnica summenzionata²⁹ ricorda che la disciplina fino ad ora vigente prevede i seguenti termini di pagamento: per un trattamento INPS o INAIL, il primo giorno del mese; per un trattamento ex INPDAP il 16 di ogni mese; per un trattamento ex ENPALS il 10 di ogni mese; per i titolari di più di uno di qualsiasi dei suddetti trattamenti il 10 di ogni mese.

Secondo la summenzionata relazione illustrativa³⁰, i termini unici stabiliti dalla presente novella di cui all'**articolo 6, comma 1**, semplificano "fortemente le procedure gestionali, amministrative e informatiche, con una sola lavorazione al mese contro le tre attuali" ed hanno "un impatto sociale molto rilevante, garantendo ai beneficiari la disponibilità finanziaria anticipata di tutte le prestazioni".

I **commi 2 e 3** provvedono alla quantificazione ed alla copertura degli oneri finanziari relativi alla novella di cui al **comma 1**. Gli oneri sono determinati - come osserva la relazione tecnica³¹ - dal minore importo degli interessi in favore dell'INPS³², derivante dai nuovi termini di erogazione delle prestazioni, i quali comportano, in prevalenza, un anticipo delle erogazioni medesime.

²⁸ Cfr. l'[A.C. n. 3134](#).

²⁹ Cfr. l'[A.C. n. 3134](#).

³⁰ Cfr. l'[A.C. n. 3134](#).

³¹ Cfr. l'[A.C. n. 3134](#).

³² Come detto, l'INPS provvede anche all'erogazione delle rendite vitalizie a carico dell'INAIL.

Agli oneri si fa fronte mediante: la riduzione delle commissioni corrisposte dall'INPS agli istituti di credito ed a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche, riduzione derivante da una rinegoziazione connessa al passaggio ai suddetti termini unici di pagamento³³ (**lettera a**) del **comma 2** e **comma 3**); l'incremento (nei termini quantitativi di cui alla **lettera b**) del **comma 2**) della quota che, ogni anno, l'INPS deve rendere indisponibile e versare all'entrata del bilancio dello Stato, nell'ambito delle entrate derivanti dagli interessi attivi (al netto dell'imposta sostitutiva) relativi alla concessione di prestazioni creditizie in favore degli iscritti alla gestione unitaria ex INPDAP delle prestazioni creditizie e sociali. Nella normativa fino ad ora vigente, tale quota è pari a 50 milioni di euro annui. In relazione all'incremento di essa, l'INPS provvede a corrispondenti risparmi, "attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese" (**lettera b**) citata).

I **commi da 3-bis a 3-quater** - inseriti dalla Camera e corrispondenti ad una condizione posta dal parere della V Commissione della Camera - recano le clausole contabili e di monitoraggio e salvaguardia finanziari. In particolare, la clausola di salvaguardia consiste in un eventuale elevamento ulteriore degli obiettivi di risparmio dell'INPS di cui alla **lettera b**) del precedente **comma 2**.

³³ Cfr., in merito, la citata relazione tecnica nell'[A.C. n. 3134](#).

Articolo 7
(TFR in busta paga)

L'**articolo 7** modifica un profilo della disciplina, posta dall'art. 1, commi da 26 a 34, della [L. 23 dicembre 2014, n. 190](#)³⁴, relativa alla possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di liquidazione nella retribuzione mensile, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate nel medesimo periodo.

Nella formulazione finora vigente della disciplina, i datori di lavoro, qualora abbiano alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50 e non intendano erogare immediatamente con proprie risorse le quote di TFR oggetto dell'opzione, possono accedere ad un finanziamento, assistito dalla garanzia prestata sia dall'apposito Fondo di garanzia, istituito presso l'INPS, sia, in ultima istanza, dallo Stato, nonché da un privilegio speciale su beni mobili, destinati all'esercizio dell'impresa e non iscritti nei pubblici registri³⁵.

La novella di cui all'**articolo 7** sostituisce la garanzia suddetta del privilegio speciale con il privilegio generale sui beni mobili e specifica che il finanziamento in oggetto e le formalità ad esso connesse, nell'intero svolgimento del rapporto, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo nonché da ogni altro diritto o imposta.

Di conseguenza, anche nella norma relativa al subentro, da parte del Fondo di garanzia e per l'importo da esso pagato, nel privilegio spettante alla banca, la novella sostituisce il riferimento al privilegio speciale suddetto con quello generale summenzionato.

La relazione illustrativa allegata all'originario disegno di legge di conversione del presente decreto³⁶ osserva che lo scopo della novella è di alleggerire gli oneri dei soggetti coinvolti in tali operazioni; con la novella, le imprese sono esonerate dal fornire un elenco dei beni mobili oggetto di privilegio e gli istituti finanziatori sono esonerati dall'iscrivere tale elenco, che determinerebbe, tra l'altro, significativi oneri connessi alla pubblicizzazione dell'atto, i quali ricadrebbero in capo all'impresa.

³⁴ Tale normativa è stata attuata con il regolamento di cui al [D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29](#).

³⁵ Più in particolare, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni, tale privilegio può avere ad oggetto: impianti ed opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita di tali beni. Tale privilegio può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli simili emessi dalle società la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati. In relazione alla forma, il privilegio deve risultare da atto scritto; la sua opponibilità a terzi è subordinata alla trascrizione dell'atto dal quale il privilegio risulta. Esso può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. È prevista un'agevolazione sugli onorari notarili collegati alla costituzione del privilegio, che sono ridotti alla metà.

³⁶ Cfr. l'[A.C. n. 3134](#).

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>218</u>	Dossier	Atto del Governo 169 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE
<u>219</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678-A Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
<u>220</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1936 - Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
<u>221</u>	Dossier	Atto del Governo n. 173 - Individuazione degli aeroporti di interesse nazionale - (<i>art. 698 del codice della navigazione</i>)
<u>222</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1971 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali"
<u>223</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1917 "Disposizioni concernenti la partecipazioni dell'Italia alle missioni internazionali"
<u>224</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 177 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
<u>225</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 178 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale
<u>226</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1962 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014"
<u>227</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1977 "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".